



Segreteria Organi di Giustizia

Roma 20 giugno 2024
Prot. n° 781/AR

Alla A.S.D. Black Lions Archery
Club Kratos
nella persona del suo *l.r.p.t.*
(cod. società 18062)
18062@pec.fitarco.it
blacklions@virgilio.it

Al Signor Sergio Bonavita
(tess. n. 14256)
l.r.p.t. della A.S.D. Black Lions Archery
Club Kratos
18062@pec.fitarco.it
sbonavi@tin.it

Al Signor Eugenio Gallucci
(tess. n. 77149)
18062@pec.fitarco.it
eugenioallucci1961@libero.it

Al Signor Antonio Fiorillo
(tess. n. 77146)
18062@pec.fitarco.it
archfiorillo@tiscali.it

e, p.c.

Al Procuratore Federale
procura.federale@pec.fitarco.it

Oggetto: Proc. n.5/2024 R.G. P.F. e Proc. n.4/2024 R.G. T.F. – Ordinanza n.1/2024 T.F.

Allegata alla presente si trasmette l'Ordinanza di fissazione dell'udienza del **24 giugno 2024 ore 12:00** presso la sede della Fitarco e di convocazione delle parti interessate disposta dal Presidente del Tribunale Federale Fitarco.

Cordiali saluti

Segretario Organi di Giustizia

A. Rottrotti

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



world archery



world archery
europe



Ordinanza n. 1/2024 T.F.
Proc. n. 5/2024 R.G. P.F. e Proc. n.4/2024 R.G. T.F.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 5/2024 R.G. P.F. e Proc. n.4/2024 R.G. T.F.
Nella seduta del 19 giugno 2024 ha adottato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare ex art. 38.2, Reg. Giustizia, a carico di:

- **A.S.D. Black - Black Lions Archery Club Kratos** (18062), con sede in Via Fratelli Donato, 8 – Aprigliano (CS), in persona del suo *l.r.p.t.*;
- **Sig. Sergio Bonavita** (tess. n. 14256), in qualità di Presidente della A.S.D. Black Lions Archery Club Kratos;
- **Sig. Eugenio Gallucci** (tess. n. 77149), in qualità di Consigliere dell'A.S.D. Black Lions Archery Club Kratos;
- **Sig. Antonio Fiorillo** (tess. n. 77146), in qualità di Consigliere dell'A.S.D. Black Lions Archery Club Kratos.

* * *

FATTO

In data 17.06.2024, con atto della Corte Federale d'Appello Fitarco, perveniva alla Procura Federale, per ogni suo opportuno approfondimento, la Decisione n. 1/2024 R.G. C.F.A., unitamente alla istanza di riabilitazione del 16.04.2024, inoltrata al predetto Organo di Giustizia dal Sig. Mario Perrotta, già tesserato Fitarco, per il tramite del proprio avvocato difensore; il Sig. Perrotta formulava detta istanza in quanto in precedenza destinatario della sanzione della radiazione (cfr. Proc. n.6/2016 R.G. P.F. e Proc. n.12/2016 R.G. T.F., non appellata).

Preso atto di tale documentazione, in data 18.06.2024, il Procuratore Federale inoltrava a questo Tribunale formale richiesta di applicazione di misure cautelari ex art. 38.2, Reg. Giustizia, invocando per:

- la A.S.D. Black - Black Lions Archery Club Kratos, in persona del suo *l.r.p.t.*, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale;

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





- i tesserati Sergio Bonavita, Eugenio Gallucci e Antonio Fiorillo, rispettivamente Presidente e Consiglieri della predetta Associazione Sportiva, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, col divieto di esercitare attività rilevanti nei medesimi ambiti.

A supporto di tale richiesta di applicazione di misure cautelari, l'Accusa richiamava, in particolare, la *Attestazione* del Sig. Sergio Bonavita, Presidente e *I.r.p.t.* della A.S.D. Black - Black Lions Archery Club Kratos, recante data 16.04.2024 ed allegata all'istanza di riabilitazione, con la quale egli affermava espressamente quanto segue: *"(...) si può confermare che a partire dal 2021 il Sig. Perrotta ha chiesto a questa società di potersi attivare in compiti di volontariato, prodigandosi in attività, peraltro marginali, di manutenzione delle attrezzature di gara (reti, cavalletti e paglioni), e di archi scuola e quant'altro di fattivo appoggio sociale, pur di sentirsi ancora vicino allo sport della sua vita, che tante soddisfazioni gli ha dato (personalmente e alla federazione calabrese). Pertanto, pur non essendo stato possibile un suo tesseramento (neanche in qualità di socio non agonista) della Associazione sportiva scrivente, si è rivelato un elemento affidabile, collaborativo ed estremamente positivo, gratuitamente risolutore di tutte quelle piccole problematiche che affliggono, come è noto, le piccole società sportive autogestite"*.

Siffatta dichiarazione induceva la medesima Procura a ritenere come, nel caso di specie:

"il Sig. Mario Perrotta, attinto da provvedimento di radiazione da parte del Tribunale Federale Fitarco, dal 2021 e a tutt'oggi ha avuto e ha accesso alla struttura societaria dell'ASD Black (18062), con compiti di volontariato vario; a motivo di ciò la predetta ASD ed i membri del suo Consiglio Direttivo hanno infranto in maniera prolungata e continuativa la Decisione del Tribunale Federale assunta nei confronti del sig. Perrotta nel settembre del 2016";

"tale comportamento, già in sé censurabile perché irrispettoso di una determinazione di Organo di Giustizia Federale, anche vista la tipologia di sanzione inflitta nei confronti del sig. Perrotta, è ulteriormente aggravato dai motivi sottesi al provvedimento radiativo stesso -reati inerenti la sfera sessuale a danno di minore di anni 14 -. Ciò denota una predisposizione dell'ASD Black, nonché dei tesserati membri del suo Consiglio Direttivo a disattendere apertamente e palesemente la decisione assunta da parte del Tribunale Federale nei confronti del sig. Perrotta, sottovalutando evidentemente la gravità dei fatti sottesi al provvedimento stesso", ritenendo, per l'effetto, violati: l'art. 2.1 del Reg. di Giustizia Federale e gli artt. 3.16 lett. a), b) e c) e 3.17 dello Statuto Federale; l'art. 3.1 del Reg. di Giustizia Federale e l'art. 3.5.1 lett. b) dello Statuto Federale; l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

* * *

DIRITTO

L'istanza cautelare si presenta fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.

Il Tribunale ritiene, sia pur con delibazione sommaria tipica del presente giudizio, che l'addebito di cui in premessa trovi conferma nel riscontro probatorio offerto dalla Procura Federale attraverso la documentazione allegata in atti.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco.it



In relazione a quanto previsto dall'art. 38.2, Reg. Giustizia, le condotte contestate integrano, ad un primo esame della fattispecie, entrambi i requisiti necessari ai fini dell'accoglimento della richiesta della Accusa, ovvero i gravi e concordanti indizi di colpevolezza (*fumus boni iuris*) unitamente al pericolo concreto e attuale che gli incolpati possano nuovamente commettere illeciti della stessa specie rispetto a quello per cui si procede (*periculum in mora*).

Con particolare riferimento alla fondatezza giuridica della doglianza attorea, questo Tribunale deve attribuire giusta rilevanza alla stessa *ammissione* della richiamata Associazione Sportiva, ai fini della necessaria sussistenza dei gravi e concordanti indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 38.2. Reg. Giustizia, avendo essa permesso, sin dal 2021, con il consenso delle sue funzioni di vertice, in modo continuativo e con le motivazioni più varie, ad un soggetto radiato dal Tribunale Federale per condotte di particolare gravità, sia l'accesso alla struttura, sia, vieppiù, di operare al suo interno al pari di qualsivoglia altro tesserato, a contatto anche con atleti minorenni.

P.Q.M.

Il Tribunale, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 38.2, Reg. Giustizia, applica a:

- A.S.D. Black - Black Lions Archery Club Kratos, come sopra identificata, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale;
- Sigg.ri Sergio Bonavita, Eugenio Gallucci e Antonio Fiorillo, come sopra identificati, rispettivamente Presidente e Consiglieri della A.S.D. Black - Black Lions Archery Club Kratos, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, col divieto di esercitare attività rilevanti nei medesimi ambiti, sino al termine delle indagini preliminari istruite dalla Procura Federale.

Dispone, al riguardo, ai sensi dell'art. 38.3, Reg. Giustizia, l'audizione dei soggetti di cui in epigrafe, fissando all'uopo l'udienza del giorno **24.06.2024, ore 12:00**, presso la sede della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco sita in Roma, Via Vitorchiano n. 113/115.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024, con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente, Estensore)

Avv. Sabina Maroncelli (Componente)

Avv. Riccardo Veltri (Componente)

Depositata in data 20.06.2024

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco.it